

*Avv. Maria TAMILIA
Avv. Rosalba GENOVESE
Avv. Antonio F. DE SIMONE
Via Silvio Pellico n. 44
00195 ROMA
tl 06.3723333 fax 06.3723333*

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

ROMA

RICORSO

PER: DE SIMONE Fabio, nato a Roma il 10.02.1999 c.f. DSMFBA99B10H501W, rappresentato e difeso, giusto mandato in calce al presente atto, dagli avv.ti Maria Tamilya (c.f. TMLMRA65R71H311W) pec mariatamilya@ordineavvocatiroma.org , Rosalba Genovese (c.f. GNVRLB57D51I321F) pec avvocatogenovese@pecavvocaticassino.it e Antonio F. De Simone (DSMNNF65E16E471Q) pec antonioferdinandodesimone@ordineavvocatiroma.org elettivamente domiciliato presso la prima in Roma via Silvio Pellico 44. I procuratori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni alle indicate pec oppure al numero di fax 06/ 3723333

Contro

- **Ministero dell'Università e della Ricerca** – c.f. 96446770586 , in persona del Ministro pro-tempore ex lege rappresentato dalla Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma via dei Portoghesi 12 e domicilio digitale all'indirizzo pec dell' Avvocatura dello Stato in Roma ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it estratto dall'indice nazionale degli indirizzi pec

- **Università di Roma " Sapienza"** in persona del Rettore p.t., con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 5 – 00185 e con domicilio digitale all'indirizzo pec: protocollosapienza@cert.uniroma1.it

- **Università di Roma “ Sapienza”** in persona del Rettore p.t., con sede in Roma, rappresentata e difesa, secondo il Regolamento dei patrocini legali dell’Università, dall’Avvocatura dello Stato con domicilio digitale all’indirizzo pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it estratto dall’indice nazionale degli indirizzi pec

E nei confronti di:

ZAOUALI Hamza, c.f. ZLAHMZ95H04F061T, nata a Mazara del Vallo (TP) il 04.06.1995 e residente in Chioggia (VE), via Libra n. 13 - cap. 30015; (n. 19 grad.)

DUCA Martina, c.f.DCUMTN98H55F839U, nata a Napoli il 15. 06.1998 e residente in Pisa (PI) Via Ugo Rindi n. 17 – cap. 56123; (n. 17 graduatoria)

BELLOME Chiara, c.f. BLLCHR00D44H501O, nata a Roma il 04.04.2020 e residente in Roma, via Lago di Lesina n. 19 – cap. 00199; (n. 14 graduatoria)

GANDOLFO Giulio Michele, c.f. GNDGMC99B26D423Z, nato a Erice (TP) il 26.02.1999 e residente in Marsala (TP) Vicolo delle Saline n. 8 – cap. 91025 (n. 16 graduatoria)

STOPPIELLO Antonia, c.f STPNTN98H54E885W, nata a Manfredonia (FG), il 14.06.1998 e residente in Manfredonia (FG) via Antonio Valente n. 15 lettera L int. 6 – cap. 71043; (n. 13 graduatoria)

SELVAROLI Alessandro, c.f SLVLSN94R18H211F, nato a Recanati (MC) il 18.10.1994 e residente in Recanati (MC) via Campo Boario n. 20; -cap. 62019; (n. 12 graduatoria)

SEBASTIANI Letizia, SBSLTZ99R71A462K, nata a Ascoli Piceno il 31.10.1999 e residente in Ascoli Piceno via Giudea n. 6 -cap. 63100 (n. 21 graduatoria)

per l’annullamento

previa adozione di misure cautelari

1) della graduatoria per l'assegnazione di posti liberi per anni successivi al primo, dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Medicina in lingua Inglese, Odontoiatria da coprire mediante trasferimento per l' a.a. 2022-2023 ([doc n. 1](#)) - graduatoria pubblicata sul sito dell'Università di Roma " Sapienza " in data 12 ottobre 2022 senza protocollo, annullata in data 13 ottobre 2022 con eliminazione della stessa dal sito, e ripubblicata senza alcuna modifica in data 14 ottobre 2022- e in particolare della graduatoria V anno corso di medicina ([doc n. 2](#))

2) dell'avviso pubblico per posti liberi per anni successivi al primo, dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia da coprire mediante trasferimento, pubblicato sul sito dell'Università Sapienza di Roma il 30 giugno 2022, contenente i criteri per la formazione della graduatoria dei richiedenti i trasferimenti ([doc n. 3](#));

3) di tutti gli atti della Commissione esaminatrice relativi alla valutazione delle domande dei candidati e in particolare del verbale dell' 11 ottobre 2022 ([doc n. 4](#)) e dei verbali cui questo rinvia, e cioè i verbali preliminari del 01, 02, 04 e 05 agosto 2022; 5,14,e 30 settembre 2022 nonché 7 e 11 ottobre 2022;

4) della valutazione espressa nei confronti del ricorrente, collocato solo al 38° posto della graduatoria di suo interesse;

5) dei provvedimenti di data e numero sconosciuto con i quali è stato individuato il numero dei posti disponibili;

6) di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto dal ricorrente, nella parte in cui lede i suoi interessi

FATTO

Il ricorrente, attualmente iscritto al IV anno del corso di studi laurea magistrale in Medicina e Chirurgia presso l'Ateneo "Università Cattolica Nostra Signora del Buon Consiglio", con sede a Tirana, con istanza del 30 luglio 2022 ([doc n.5](#)) - visto l'avviso pubblico pubblicato il 30 giugno 2022 dall'Università "Sapienza" di Roma per posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, da coprire mediante trasferimento - ha chiesto il trasferimento a detta università per l'anno accademico 2022-2023, con iscrizione al V° anno del corso di laurea e indicazione del Polo Azienda Ospedaliera Sant'Andrea classe LM 41 ove erano disponibili 12 posti. Le graduatorie dei richiedenti il trasferimento sono state pubblicate in data 12.10.2022 sul sito della Università di Roma (come detto in epigrafe, poi annullate e ripubblicate il 14 ottobre 2022) ed in quella che interessa il ricorrente, e cioè la graduatoria relativa ai posti per il trasferimento al V° anno di Medicina e Chirurgia, sono risultati assegnatari di posti per trasferimento 20 concorrenti mentre il ricorrente è risultato idoneo ma collocato solo a 38° posto e di conseguenza non assegnatario.

Tale collocazione è errata in quanto frutto di una valutazione illegittima sotto vari profili pertanto il ricorrente, vista anche la mancata pronuncia sulla sua istanza di provvedimenti in autotutela inviata alle amministrazioni interessate il 17 ottobre 2022, ([doc n 6](#)) impugna gli atti in epigrafe elencati per i seguenti

MOTIVI

I - Violazione degli artt. 4 l. 2.8.1999 n. 264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari; art. 6 D.M. 22.10.2004 n. 270 ([doc n. 7](#)) recante norme sull'autonomia didattica degli atenei, artt. 8 e 9 DM 16.3.2007 ([doc n. 8](#)) sulla determinazione delle classi di laurea magistrale; art. 12 e 13 all.2 al DM 24.6.22 n. 583

(doc n. 9) e punto 11 del Regolamento didattico dei Consigli del corso di laurea magistrale in Medicina e chirurgia della Università "Sapienza" (doc n. 10). Eccesso di potere per manifesta illogicità. Violazione della "par condicio"

Nell'avviso di disponibilità di posti per il V° anno di Medicina e Chirurgia si premette che la Commissione formulerà una graduatoria di merito definita in base ad un punteggio. Dal che si evince che la valutazione del candidato avrebbe dovuto scaturire dalla sommatoria di punti assegnati per più parametri. Invece, nella graduatoria qui impugnata non risulta espresso alcun punteggio complessivo in relazione ai parametri considerati per ciascun candidato.

Gli studenti assegnatari dei posti per trasferimento disponibili per il corso prescelto sono stati individuati dall'Università "Sapienza" di Roma sulla base di criteri descritti nel bando di trasferimento pubblicato il 30 giugno 2022 che, per quel che qui interessa, così dispone: *" nel caso in cui le domande valutate idonee siano superiori ai posti disponibili la Commissione formulerà una graduatoria di merito definita in base ad un punteggio che tenga conto dei seguenti parametri in ordine di importanza:*

*1 -Candidati **vincitori** del concorso di ammissione svolto ai sensi della Legge n. 264/99 art. n. 1 lett. a, per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale in Medicina e Chirurgia, Medicina in Lingua Inglese e in Odontoiatria e Protesi Dentaria provenienti da Corsi di Laurea omologhi.*

*2 - Candidati **non vincitori** del concorso di ammissione o che non hanno partecipato al concorso di ammissione svolto ai sensi della legge n. 264/1999 art. n. 1 lett.a, per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello*

nazionale in Medicina e Chirurgia, Medicina in Lingua Inglese e in Odontoiatria e Protesi Dentaria provenienti dai Corsi di Laurea omologhi.

*3 - Candidati iscritti al corso di Medicina e Odontoiatria i quali richiedono il riconoscimento della carriera pregressa per passaggio al corso rispettivamente di Odontoiatria e Medicina per anni successivi al primo **vincitori** del concorso di ammissione svolto ai sensi della legge n. 264/1999 art. n. 1 lett. A per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale in Medicina e Chirurgia, Medicina in Lingua Inglese e in Odontoiatria e Protesi Dentaria.*

*4 – Candidati iscritti al corso di Medicina e Odontoiatria i quali richiedono il riconoscimento della carriera pregressa per passaggio al corso rispettivamente di Odontoiatria e Medicina per anni successivi al primo **non vincitori** del concorso di ammissione o che non hanno partecipato al concorso di ammissione svolto ai sensi della legge 264/99 art. n. 1 lett. A per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale in Medicina e Chirurgia, Medicina in Lingua Inglese e Odontoiatria e Protesi Dentaria.*

*5 - Candidati già laureati in Medicina o in Odontoiatria i quali richiedono il riconoscimento della carriera pregressa per iscrizione al corso rispettivamente di Odontoiatria e Medicina per anni successivi al primo **già vincitori** del concorso di ammissione svolto ai sensi della legge 264/1999 art. n.1 lett. a per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale in Medicina e Chirurgia, Medicina e Lingua Inglese e in Odontoiatria e Protesi Dentaria:*

*6 – Candidati laureati al corso di Medicina o di Odontoiatria i quali richiedono il riconoscimento della carriera pregressa per passaggio al corso rispettivamente di Odontoiatria e Medicina per anni successivi al primo, **mai vincitori** o che non hanno mai*

partecipato al concorso di ammissione svolto ai sensi della legge n. 264/1999 art. n. 1 lett. A per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale in Medicina e Chirurgia, Medicina in Lingua Inglese e in Odontoiatria e Protesi Dentaria.

*7 - Candidati iscritti ad altri ad altri corsi di laurea i quali richiedono il riconoscimento della carriera pregressa per passaggio ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia o Odontoiatria Protesi Dentaria per anni successivi al primo **non vincitori** del concorso di ammissione o che non hanno partecipato, al concorso di ammissione, svolto ai sensi della legge 264/1999 art. n. 1 lett. a per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale in Medicina e Chirurgia, Medicina in Lingua Inglese e in Odontoiatria e Protesi Dentaria<<<.*

*8 - Candidati laureati ad altri corsi di laurea i quali richiedono il riconoscimento della carriera pregressa per passaggio ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia o Odontoiatria Protesi Dentaria per anni successivi al primo, **mai vincitori** o che non hanno mai partecipato al concorso di ammissione svolto ai sensi della legge n. 264/1999 art. n. 1 lett. a, per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale in Medicina e Chirurgia, Medicina in Lingua Inglese e in Odontoiatria e Protesi Dentaria.*

9 – A parità delle precedenti condizioni prevarranno i candidati con maggiore percentuale di esami sostenuti rispetto al numero esami previsti per l'anno di iscrizione nel corso di provenienza;

10 - A parità delle precedenti condizioni prevarranno i candidati con maggior numero di crediti formativi universitari (CFU)acquisiti o equivalenti

11 – A parità delle precedenti condizioni prevarranno i candidati con maggiore congruità del programma didattico dei singoli insegnamenti per cui sono stati sostenuti gli esami presso l'ateneo di provenienza in riferimento ai programmi degli insegnamenti del corso a cui si richiede di afferire;

12 – I candidati invalidi in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o disabili con certificazione di cui alla legge numero 104 del 1992 art. 3, comma 3, collocati in posizione utile nella graduatoria relativa all'iscrizione ad anni successivi al primo, a seguito del riconoscimento dei relativi crediti e delle necessarie propedeuticità, nonché previo accertamento della documentata disponibilità di posti presso l'ateneo per l'anno di corso di cui richiedono l'iscrizione, hanno titolo di preferenza rispetto ai candidati non rientranti nelle categorie predette:

13 – A parità delle precedenti condizioni prevarranno i candidati anagraficamente più giovane “

In applicazione di tali criteri, come risulta dalla graduatoria V° anno corso di medicina, sono stati collocati ai primi posti gli studenti che avevano superato il corso di ammissione di cui all'art 1, lett. a) l. n. 264/99 per l'accesso ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia. E lo sono stati solo ed esclusivamente per tale circostanza.

Ma, come si ricava dalla normativa e per ormai consolidata giurisprudenza, il test di ammissione di cui sopra è riferito esclusivamente all'immatricolazione, e cioè all'ingresso al primo anno di corso in Medicina e chirurgia, non all'accesso ad anni successivi. Il che comporta, non solo che l'accesso agli anni successivi non possa essere subordinato al superamento del predetto test, ma anche che a tale superamento non può essere conferita – come è accaduto in questo caso – una prevalenza assoluta per la

formazione della graduatoria degli studenti ammessi per trasferimento agli anni successivi.

La normativa concernente l'accesso agli anni successivi del corso di laurea magistrale dà prevalenza a parametri di valutazione atti a dimostrare il conseguimento nel periodo di studio pregresso di un buon livello di formazione nella materia, livello che viene attestato, a seguito di un rigoroso vaglio dell'attività svolta, mediante l'attribuzione dei crediti formativi. Così: l'allegato 2 al DM 24.6.2022 n. 583 concernente le modalità e i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale per l'a.a. 2022/2023 stabilisce ai punti 12 e 13 dell'allegato 2 che le iscrizioni agli anni successivi al primo possono intervenire solo a seguito di procedure di riconoscimento dei crediti formativi e delle necessarie propedeuticità da parte dell'ateneo di destinazione. Con la precisazione che gli atenei procedono periodicamente a rendere note le disponibilità di posti attraverso la pubblicazione di appositi avvisi o bandi e *“I candidati che intendano essere ammessi ad anni successivi al primo sono tenuti a presentare domanda esclusivamente al momento della pubblicazione di tali avvisi o bandi”* e *“ A tal fine non è richiesto l'avvenuto superamento di alcuna prova preliminare di ammissione”* Il decreto ministeriale 16 marzo 2007 concernente la determinazione delle classi di laurea magistrale, all'art 3, comma 8, stabilisce che: *“relativamente al trasferimento degli studenti da un corso di laurea magistrale ad un altro, ovvero da un'università ad un'altra, i regolamenti didattici assicurano il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, secondo criteri e modalità previsti dal regolamento didattico del corso di laurea magistrale di destinazione”* Il Regolamento didattico dell'Università “Sapienza” di Roma all'art 11, comma 7, dispone: *“Nel caso di trasferimenti o passaggi di Corso, il*

riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente in altro Corso di studio dell'Università, ovvero nello stesso o in altro Corso di studio di altra Università di accertata qualificazione compete al Consiglio di Corso di Studio e di Area Didattica del corso di Laurea o Laurea magistrale al quale lo studente chiede di iscriversi ed avviene secondo regole generali prestabilite ed adeguatamente pubblicizzate. In ogni caso, i Regolamenti Didattici dei Corsi di studio assicurano il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, in coerenza con la tipologia di Corso di studio; il mancato riconoscimento dei crediti deve essere adeguatamente motivato.

In conclusione, il criterio prevalente se non esclusivo per l'ammissione ai corsi successivi è dato dai crediti formativi e non certamente dal test svolto in occasione della immatricolazione. Ed infatti è il criterio dei crediti formativi che, non a caso, è stato adottato dai bandi di diversi altri atenei ([doc n 11](#)).

In questo senso si è espressa l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato sin dal 2015 con sentenza del 31.1.2015 n. 1 e ad essa si è conformata tutta la successiva giurisprudenza amministrativa (da ultimo Tar Lazio n. 15234/2022 del 17.11.2022). La menzionata pronuncia dell'Adunanza Plenaria, oltre a poggiare sulla normativa di riferimento qui richiamata, pone l'accento anche sulla irrazionalità di una diversa interpretazione. In effetti, osserva l'Adunanza plenaria "se la prova ex art 1 lett. a l. n. 264/1999 è volta ad accertare la predisposizione per le discipline oggetto dei corsi è vieppiù chiaro che tale accertamento ha senso solo in relazione ai soggetti che si candidano ad entrare da discenti nel sistema universitario, mentre per quelli già inseriti nel sistema (e cioè già iscritti ad università italiane o straniere) non si tratta più di accertare, ad un livello di per sé presuntivo, l'esistenza di una predisposizione di tal fatta, quanto, piuttosto, di valutare l'impegno complessivo di apprendimento (art 5. D.M.

270/2004) dimostrato dallo stesso con l'acquisizione dei crediti corrispondenti alle attività formative compiute".

E nel nostro caso questo impegno non è stato affatto valutato come si evince dalla stessa graduatoria dove, per esempio, risulta collocato al sesto posto un candidato ad iscriversi al V° anno del corso di Medicina e Chirurgia della "Sapienza" con 58 crediti formativi corrispondenti ad appena cinque esami.

II - Ulteriore violazione delle norme menzionate nel precedente paragrafo. Incompetenza. Arbitrarietà del criterio. Eccesso di potere per incoerenza. Difetto di motivazione e Violazione della *par condicio*.

Collocati ai primi posti i candidati che avevano superato il test per l'immatricolazione, la Commissione esaminatrice è passata ad applicare, a tutti i candidati che si trovano nella comune condizione di non aver superato questo test, il criterio della maggiore percentuale di esami sostenuti rispetto al numero di esami previsti per l'anno di iscrizione nel corso di provenienza.

Tale criterio è innanzitutto arbitrario atteso che non è previsto in nessuna legge, decreto ministeriale o regolamento didattico di ateneo e non può certamente essere introdotto dal Rettore dell'Università che non ha competenza al riguardo.

E' poi un criterio non espressivo del merito dal momento che, di per sé, il numero degli esami sostenuti non è rivelatore della qualità della preparazione del candidato visto che gli esami non hanno la stessa valenza ai fini della formazione di un medico-chirurgo e neppure hanno la stessa complessità. Sono solo i crediti formativi che misurano l'impegno e la qualità della formazione del candidato.

Il criterio è irrazionale e viola il fondamentale principio della *par condicio* tra i candidati e dell'imparzialità dell'amministrazione.

Ed infatti, la percentuale di esami sostenuti, per costituire eventualmente un parametro equo presuppone che il numero di esami previsti nell'anno di iscrizione da considerare sia uguale per tutti i partecipanti e che la percentuale si ricavi dal rapporto tra questo e gli esami sostenuti. Diversamente, a parità di esami sostenuti la percentuale non dipende da questi ma dal numero di quelli previsti con la conseguenza che la valutazione non premia il merito universitario del candidato. Peraltro non si comprende come sia stato individuato il numero di esami previsti: se il corso e l'ateneo di provenienza sono gli stessi, gli esami previsti per tale corso e tale ateneo dovrebbero essere i medesimi e invece dalla graduatoria risultano numeri diversi.

La discriminazione operata è palese se si osserva la graduatoria per posti del V° anno Medicina e Chirurgia. I candidati, per quanto di conoscenza, posti al n. 12 (Selvaroli Alessandro, matricola 1892139), al n. 13 (Stoppiello Antonia, matricola 2072694), al n. 17 (Martina Duca, matricola 2072377) e la candidata collocata al 21° posto (Sebastiani Letizia, matricola 1838998) della graduatoria frequentano lo stesso anno del corso di Laurea in Medicina del ricorrente e dunque gli esami previsti sono gli stessi; eppure, alla voce esami previsti a detti candidati sono indicati 16 esami mentre al ricorrente sono indicati 25 esami di cui 15 sostenuti. Se anche al ricorrente fossero stati indicati 16 esami anziché 25 la percentuale sarebbe stata di 93,75 con conseguente collocazione in settima posizione. Invece, i candidati posizionati al n. 12, al n. 13, n. 17 e al n. 21, pur frequentando lo stesso anno di corso del ricorrente, e pur avendo sostenuto meno esami e conseguito meno crediti formativi di quest'ultimo sono risultati assegnatari mentre il ricorrente è finito addirittura al 38° posto.

Viene peraltro il sospetto che alcuni candidati non abbiano presentato istanza per l'iscrizione al V anno di Medicina bensì per l'iscrizione al IV anno con la conseguenza che sono stati loro valutati gli esami previsti al III anno nell'ateneo di provenienza. Il che rende del tutto illegittima la graduatoria impugnata dal momento che è stata completamente compromessa la parità dei partecipanti, oltre che la finalità della graduatoria, essendo stato consentito di includervi ai fini dell'assegnazione dei posti del V anno di corso, anche candidati che ambivano ai posti del IV anno di corso.

La commissione ha inoltre sbagliato nell'indicare gli esami previsti che per il ricorrente non sono 25 ma, come risulta dal piano di studi ([doc 12](#)) sono 23 ed ha erroneamente indicato anche gli esami sostenuti dal ricorrente che non sono 15 bensì 17 come attestato nel certificato rilasciato dall'Università di provenienza ([doc n 13](#)) e ad essi vanno aggiunti i moduli dei corsi integrati che invece non sono stati conteggiati e che, peraltro, avrebbero dato 10 crediti e sei esami.

Infine – come pure emerge chiaramente dall'esame della graduatoria- proprio i crediti formativi, che avrebbero dovuto essere il criterio da considerare ai fini della collocazione dei concorrenti, ha finito per essere invece del tutto irrilevante, con palese violazione delle disposizioni che sono state richiamate nel precedente paragrafo. Come si evince infatti dai parametri considerati, il credito formativo universitario non ha avuto rilievo valutativo dal momento che è stato semplicemente indicato in relazione al candidato che lo possiede ma non ha inciso sulla collocazione in graduatoria tant'è che sono risultati collocati ai primi posti, in virtù della applicazione dei criteri sopra contestati, studenti con crediti formativi di gran lunga inferiori a quelli posseduti dal ricorrente.

Anche sotto questo profilo la graduatoria risulta quindi illegittima.

Senza contare che al ricorrente non sono stati neppure considerati tutti i crediti formativi universitari: non sono stati infatti conteggiati i moduli dei corsi integrati superati per un totale di 10 CFU e sei esami (Storia della medicina 2 CFU; Discipline dermatologiche 1 CFU; Chirurgia generale 1 CFU; Endocrinologia 3 CFU; Medicina interna (nutrizione) 1 CFU; Urologia 2 CFU) . Ove avessero considerato anche tali crediti formativi e tali esami , al ricorrente avrebbero dovuto essere attribuiti 166 CFU.

III – Violazione dell’art 3 l. n. 241/90. Difetto di motivazione. Violazione dei principi di trasparenza e imparzialità.

I procedimenti concorsuali devono essere improntati alla massima trasparenza che si traduce nella necessità che tutte le operazioni della commissione esaminatrice siano verbalizzate e motivate.

Nel nostro caso la Commissione esaminatrice, a quanto risulta dalla documentazione fornita a seguito di domanda di accesso agli atti e in particolare dal verbale dell’11 ottobre 2022 ([doc 14](#)), non ha documentato il suo operato e, per sua stessa ammissione contenuta nella risposta del 9 novembre 2022 ([doc n. 15](#)) alla domanda di accesso: “stante l’elevato numero dei partecipanti ha deciso di non redigere una scheda per ogni candidato e di inserire in un unico foglio di lavoro l’esito delle singole valutazioni, sulla base e fermi restando in ogni caso i criteri indicati nell’avviso ...ed elaborando in tal modo la graduatoria”.

La decisione è macroscopicamente illegittima.

La valutazione del concorrente di una procedura per l’assegnazione di posti deve essere imprescindibilmente esplicitata e motivata. Nello specifico, tenuto conto dei parametri (illegittimamente) assunti per la formazione della graduatoria, avrebbe

dovuto essere redatta una scheda che rendesse conto, per ciascun candidato, degli esami da questi sostenuti e considerati dalla Commissione, degli esami previsti in rapporto ai quali è stata ricavata la percentuale e la fonte da cui sono stati tratti gli esami previsti, se essi si riferissero effettivamente al IV anno di iscrizione del candidato o se, come si sospetta per alcuni candidati, siano stati considerati quelli previsti per un anno antecedente che non avrebbe dovuto rilevare ai fini della graduatoria per l'iscrizione al V anno. Ancora, avrebbe dovuto motivare in ordine al numero di 20 assegnatari del posto per trasferimento al V anno indicato nella graduatoria se, come emerge dalla indicazione dei posti contenuta nell'avviso, i posti disponibili risultavano essere 19 (7 Polo pontino, 12 S.Andrea).

Oltretutto la Commissione non ha documentato ed esplicitato neppure il suo operato. Nel verbale dell'11 ottobre 2022 si limita a riferire che avrebbe tenuto riunioni nei giorni 2, 4 e 5 agosto, il 5, 4 e 14 settembre e, ancora, il 7 ottobre. Ma di tali riunioni non risulta esservi alcun verbale né è dato sapere quali attività siano state in esse svolte.

IV – Violazione dell'art 34 Cost. che tutela il diritto allo studio. Violazione degli art. 3 e 4 l.n. 264/1999. Eccesso di potere per sviamento.

Come si è detto in premessa, non sono conosciuti gli atti con i quali sono stati determinati i posti disponibili dichiarati nell'avviso per accogliere, mediante trasferimento, gli studenti provenienti da altre facoltà o altri atenei e, dunque, ci si riserva di proporre eventuali motivi aggiunti quando vengano acquisiti tali atti, come si chiede nelle domande istruttorie.

Sin d'ora, si rileva tuttavia che il numero dei posti messi a concorso in ciascun anno di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato e le modalità di

determinazione del numero dei posti universitari disponibili devono fondarsi su valutazioni attinenti al fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo del servizio sanitario nazionale e non sulla (e men che meno sola) dichiarata finalità di assicurare una adeguata formazione dello studente in rapporto alle risorse dell'ateneo.

Subordinare il numero dei posti a problematiche organizzative e finanziarie comporta un ingiustificato sacrificio del fondamentale diritto allo studio e restringe, spesso sulla base di determinazioni e procedure non trasparenti e non motivate, l'accesso alla professione medica.

E ciò mentre è sotto gli occhi di tutti e, soprattutto, ampiamente documentata, la drammatica carenza di medici nel nostro sistema sanitario.

ISTANZA ISTRUTTORIA

I vizi denunciati ed i documenti prodotti rivelano già illegittimità sufficienti a far annullare i provvedimenti impugnati.

Ad ogni buon conto, per una completa analisi dell'operato dell'Università "Sapienza" e per meglio valutare la posizione in graduatoria del ricorrente in relazione alla posizione degli altri concorrenti e verificare altresì la correttezza della individuazione del numero di posti disponibili si chiede che siano acquisiti:

a) i documenti negati a seguito della istanza di accesso agli atti presentata ad ottobre 2022 e cioè - visto che l'Università "Sapienza" ha dichiarato che la Commissione esaminatrice non ha redatto singole schede di valutazione dei candidati- le domande di partecipazione dei candidati al concorso de quo con la allegata documentazione necessaria per le valutazioni, e specificamente, le domande dei candidati collocati dal primo al trentasettesimo posto della graduatoria V anno Medicina;

b) Gli atti relativi ai posti previsti in generale per la facoltà di Medicina e Chirurgia della “Sapienza” nonché i provvedimenti con i quali sono stati individuati i posti disponibili per trasferimento da altro Ateneo

DOMANDA CAUTELARE

Si chiede che l’Ill.mo Tribunale voglia adottare opportune misure cautelari che garantiscano l’effettiva tutela dell’interesse del ricorrente alla iscrizione al V anno della Facoltà di Medicina e Chirurgia della Università “Sapienza” per l’anno accademico 2022-2023. Solo un provvedimento cautelare può infatti consentire il soddisfacimento di tale interesse altrimenti vanificato nell’attesa della sentenza che non potrebbe intervenire in tempo per l’iscrizione a detto anno accademico.

Al riguardo si chiede dunque: in via principale, che sia ordinata con riserva e cautelativamente l’iscrizione del ricorrente all’Università “Sapienza” nei posti disponibili per il V° anno di corso o, comunque, in qualunque posto si sia reso disponibile anche per il corso successivo. La richiesta è supportata anche dalla dedotta circostanza che, come documentato, la Commissione esaminatrice ha sbagliato pure nell’individuare gli esami sostenuti dal ricorrente e gli esami previsti ai fini della determinazione della percentuale che ha costituito il solo criterio per la collocazione in graduatoria. Si è infatti segnalato al II paragrafo che, ove tali dati fossero stati correttamente individuati, il ricorrente sarebbe risultato collocato al settimo posto. In via subordinata, che sia ordinato all’Università “Sapienza” il riesame delle valutazioni per il trasferimento di cui alla graduatoria V° anno di corso Medicina e Chirurgia alla luce delle censure qui dedotte che appaiono, ad avviso di questa difesa, manifestamente fondate.

Per questi motivi

si chiede

che l'Ill.mo Tribunale, previa adozione di misure cautelari, voglia annullare i provvedimenti impugnati e dichiarare che il ricorrente ha diritto all'iscrizione presso l'Università "Sapienza" di Roma per l'anno accademico 2022-2023. Con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese.

Roma 12 dicembre 2022

Avv Maria Tamilia

Avv. Rosalba Genovese

Avv. Antonio F. De Simone

